

LXXVI.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della famiglia del compianto senatore Orlando per le condoglianze inviatele — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 — Parla il senatore Todaro — Discorso del ministro di grazia e giustizia — Considerazioni dei senatori Vitelleschi e Baccelli e dichiarazioni del ministro — Approvazione della tabella A relativa allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; e successivamente della tabella B: stato di previsione dell'entrata del Fondo pel culto — Sulla tabella C (spesa del Fondo per il culto) parla il senatore Lampertico, cui risponde il ministro di grazia e giustizia — Vengono quindi approvate la tabella suddetta e le tabelle D ed E relative allo stato di previsione della spesa e della entrata del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma — Approvansi in fine i tre articoli del progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. Interviene in seguito il ministro della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor Cesare Orlando in nome proprio e della propria famiglia ringrazia il Senato delle condoglianze fattegli pervenire in occasione della morte del senatore Luigi Orlando.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sullo stato di previsione della spesa del Mini-

stero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale.

Do facoltà di parlare sulla medesima al signor senatore Todaro.

Senatore TODARO. Prendo la parola per chiedere al ministro di grazia e giustizia come intende risolvere la grave questione che si è già lungamente dibattuta in quest'aula, ed anche fuori, riguardo alla nomina dei periti fiscali.

Io sono sicuro che il mio desiderio è condiviso da tutto il Senato, e specialmente dall'onorevole collega Righi, e mi lusingo che corrisponderà alla intenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Non dubito che tutti siamo d'accordo nel vedere cessato lo spettacolo doloroso che danno alle Corti d'assise i periti della difesa e i periti dell'accusa, i quali scambiano il loro ufficio con quello di avvocato, mentre il perito non deve avere innanzi agli occhi che una cosa

sola: la ricerca della verità, torni a vantaggio o a danno degli imputati. Quindi io non riconosco che una sola categoria di periti, quelli che saranno nominati dal tribunale, i quali non debbono avere altra mira che la ricerca del vero.

Questi periti debbono essere persone rette e coscienziose, e perchè sieno tali bisogna anzi tutto che ne abbiano la capacità. Non possono essere presi a caso; ma è necessario che abbiano dato prova di conoscere le materie che si richiedono per una perizia medico-legale, onde farla con piena coscienza e verità. La perizia generica costituisce, come altra volta io ho avuto l'onore di chiamarla, la regina delle perizie, essendochè essa è il fondamento o il pernio intorno al quale si basa o gira tutto l'edificio della causa.

Del valore di queste perizie io me ne sono convinto ogni qualvolta sono stato chiamato dalla Corte d'assise in varie cause, ed ho dovuto constatare con gran dolore che molti dei matricolati malfattori se la sono cavata per l'imperizia dei periti che hanno fatto la perizia generica. Potrei sottomettere all'attenzione del Senato molti casi, nei quali sono stato chiamato a giudicare di cotali perizie che conchiudevano per la colpeabilità del reo: moralmente la conclusione loro era vera; ma scientificamente erano un impasto di tali strafalcioni e madornali corbellerie, che era impossibile conciliare la conclusione coi fatti esposti, anzi per lo più essi stavano in perfetta contraddizione con la conclusione della perizia.

D'altro canto ho potuto, con somma soddisfazione, verificare come la salvezza di un innocente è avvenuta per la bontà della perizia generica.

Per dimostrare la verità di quanto affermo, mi permetta il Senato che io ricordi un caso, specialissimo ed importante, avvenuto vari anni or sono alle assise di Roma, quando sedeva Pubblico Ministero uno dei nostri colleghi, il senatore Municchi, ed io fui chiamato dalla Corte, in quella occasione, a dare il mio giudizio sulla perizia.

Il caso fu il seguente: un individuo era accusato di assassinio; le prove erano schiaccianti; tutti i numerosi testimoni oculari, unanimi nel dichiararlo autore dell'assassinio; e di più, alle testimonianze si aggiungeva il rapporto

dei carabinieri, i quali avevano sorpreso l'individuo col cadavere sulle braccia e lo stile a terra. Ma nonostante tutte queste prove schiaccianti il difensore dell'imputato proclamava la sua innocenza, e con tanto sentimento che il presidente, in grazia dei poteri discrezionali, sospende il dibattito, e, seduta stante, mandò a chiamarmi per vedere se potesse dalla perizia rilevarsi qualche cosa in vantaggio dell'accusato.

La questione che mi si fece era la seguente: se dalla perizia si poteva stabilire la posizione relativa fra l'uccisore e la vittima, e precisamente se l'uccisore stava dinanzi o di dietro all'ucciso; tutti i testimoni (uno dei quali si trovava davanti all'ucciso) dichiaravano che l'imputato stava di dietro, d'onde aveva tirato il colpo di coltello che aveva tolto di vita immediatamente la vittima.

Orbene, siccome questa perizia era fatta da medici capaci, i quali avevano, non solo rilevato esattamente la vera causa della morte immediata, ma aveva descritto il luogo, la profondità, la lunghezza e la direzione della ferita, non che gli organi che erano stati lesi, con tale precisione che io, senza alcun dubbio, ho potuto nettamente stabilire che l'uccisore stava innanzi alla vittima ed era mancino.

Infatti la vittima aveva recisa l'arteria femorale destra nella regione inguino-crurale, la ferita era obliqua dall'alto al basso, dall'esterno all'interno, cioè, dal di sopra del grande trocantere all'apice del triangolo di scarpa. Quindi il feritore doveva stargli innanzi, impugnando lo stile colla mano sinistra e vibrando il colpo nella direzione, innanzi indicata, della ferita. Vibrato il colpo da un individuo posto dietro, non poteva avere la ferita la posizione e la direzione descritta, in qualsiasi modo fosse stato diretto il colpo.

Sul mio giudizio la Corte assolse l'imputato che venne riconosciuto innocente, ed ordinò il processo contro quel testimone che risultava trovarsi innanzi alla vittima nel momento del misfatto.

Che cosa va a risultare? Che questi era realmente l'assassino, il quale, da matricolato furfante, aveva lasciato cadere a terra il coltello e se ne era allontanato tranquillamente; e che invece l'imputato, che era un fior di galantuomo, passando per caso, era accorso per im-

pedire l'omicidio. I carabinieri, che giunsero appena dopo, trovarono il cadavere di quest'ultimo fra le braccia ed il coltello a terra a' suoi piedi. Gli altri testimoni erano persone appartenenti ad una casa di tolleranza, ove era cominciata la questione fra la vittima e il vero assassino che si era dato per testimone ed era il *factotum* di quella casa. Tutto questo venne dopo messo in chiara luce.

Vedete adunque quale e quanta sia l'importanza di una perizia medico-legale fatta bene! Per essa si è potuto salvare un innocente e condannare il reo!

Ora io credo che il ministro di grazia e giustizia è convinto più di me dell'importanza delle perizie mediche legali, e che conosca più di me i gravissimi inconvenienti ai quali danno luogo oggi queste perizie; quindi sono certo che egli, come me, vorrà piuttosto tornare all'antico; e, se non al primitivo collegio dei periti medici, almeno vorrà che vi sia un corpo di sanitari i quali conoscano insieme all'igiene, la medicina legale e la psichiatria affinché possano rendere i loro servigi alla giustizia secondo le vere e reali esigenze di essa.

Ora mi domanderete: per ottenere tanto, cosa dovrà fare il ministro guardasigilli?

Siccome spetta a lui trovare il miglior modo di risolvere la questione ed io son certo che essa sarà risolta con soddisfazione dalla mente elevata dell'onorevole ministro, non ho altra raccomandazione a fargli che, per ora, stimoli il ministro dell'interno per avere dei sanitari anche istruiti nella medicina legale e nella psichiatria; e tutti e due i ministri prendano accordo col ministro dell'istruzione, affinché sia stabilito un diploma per tutti i servizi dello Stato, il quale dovrà concedersi a coloro che si specializzano negli studi dell'igiene della psichiatria e della medicina legale. Così facendo noi rendiamo un gran servizio al paese ed alla società, ponendoci a livello di tutte le altre nazioni civili, ed in grado di salvaguardare la società dai birbaccioni, e al tempo stesso di difendere gl'innocenti.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori! Il Senato mi ha fatto grande onore discutendo con tanta elevatezza di concetti e

con tanta effusione di affetto, il bilancio che ho il dovere di difendere. Onore preziosissimo per me, perchè non solo mi viene dall'Alto Consesso, al quale ho l'onore di appartenere, ma benanco, perchè mi lascia sperare che di questo Consesso io godo qualche fiducia, la quale sarà il più grande presidio per me nell'adempimento del mio dovere.

Aspra lotta, signori, io debbo combattere; e nessuno meglio di voi può comprenderla. Ma io non esito a dirvi che, nell'età ormai cadente, porto nell'adempimento del mio ufficio la fede degli anni giovanili e, spero che questa fede vivifichi le mie opere e mi conceda l'energia per combattere e per vincere (*Benissimo*).

Le osservazioni che vennero fatte sul bilancio sono di due ordini: alcune sono speciali ad alcuni servizi determinati, altre sono generali intorno all'andamento della giustizia civile e penale.

Adempio al mio compito innanzi tutto per ciò che riguarda la prima serie di queste osservazioni, riservandomi di parlare in ultimo della seconda.

Il primo argomento del quale il Senato venne intrattenuto è quello delle condizioni derivate in alcune provincie dalla legislazione vigente in materia di decime.

Gli onorevoli senatori Pecile e Lampertico hanno portato nell'aula l'espressione della necessità che intorno a questo argomento sia completata l'opera legislativa iniziata colla legge del 1887.

Il Senato ha udito però che intorno a questo grave argomento — che tocca interessi economici rilevanti, che si riferisce ad un interesse sociale di grande importanza, qual'è la semplificazione della condizione della proprietà — si sono manifestate due tendenze: l'una assolutamente liberista, dell'onorevole Pecile; l'altra, mi si permetta di dirlo, conservatrice, dell'onorevole Lampertico.

Questa lotta di tendenze non è nuova, e ognuno sa che si è manifestata già nella Camera dei deputati, dove due progetti di legge quasi contemporanei hanno seguito una via diversa.

L'uno ha tentato di rompere arditamente cancelli della giurisprudenza e di dare un nuovo indirizzo all'abolizione ed al riscatto delle decime; l'altro invece si è tenuto in un campo molto più modesto e forse più pratico, rispet-

tando cioè giurisprudenza e tradizioni, e soltanto proponendo temperamenti atti a rendere più facile, meno oneroso, questo gravissimo ed importantissimo compito che la legge sull'abolizione delle decime si è proposto.

Io non posso impegnare in questo momento l'opinione del Governo.

Francamente conservatore, io non posso tacere che la simpatia delle mie opinioni sarà per quella la quale rispetti i diritti di proprietà. Quindi io non posso lasciar precedere una legge che riformi *ab imis fundamentis* questa gravissima materia; ma solo posso e debbo promettere che proporrò una legge, la quale faciliti l'esecuzione del concetto del riscatto, e lo renda meno grave nella sua applicazione.

Un secondo argomento, toccato dall'onorevole relatore, riguarda i giudizi di espropriazione degli immobili. È questo un tema gravissimo, specialmente in un periodo, come quello che attraversiamo, di crisi economica. Su due punti i lamenti sono fondati: la durata dei procedimenti e le spese occorrenti per portar a termine questa specie di giudizio.

Una serie di lavori, che si compiono da parecchi anni dalla Commissione di statistica, ha raccolto preziosi elementi non solo per formarsi un'idea esatta del modo con cui procede questo ramo della giustizia, ma anche per suggerire i mezzi di migliorarlo. Questi dati non sono assolutamente sconfortanti, sebbene non siano tali quali si potrebbero desiderare.

Quanto alla durata dei giudizi di espropriazione, le statistiche dal 1886 fino al 1893 mettono in chiaro che essi durano meno di un anno per una proporzione dell'83 per cento circa nell'Alta Italia, e in una proporzione alquanto minore nell'Italia Meridionale. È certo che questa cifra non è confortante, perchè un anno di durata di un giudizio di espropriazione certo è tale che non dà prova di sollecitudine e soprattutto non è indizio di semplicità di procedura.

In quanto alle spese, la stessa relazione stabilisce che è, in media, per quasi quattro decimi inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile espropriato.

E sotto quest'aspetto mi pare che il risultato non dovrebbe essere molto censurabile. Però non si può negare che vi è un 10 per

cento e più nel quale la spesa va tra il 50 e il 100 per cento, e un 4 per cento in cui la spesa del giudizio di espropriazione supera il valore dell'immobile espropriato. Ora è certo che di questa condizione di cose non lieta, le cause possono essere parecchie. Vi contribuisce molto la condizione critica nella quale si trova la proprietà in molte provincie così aggravate da ipoteche, magari estinte, da non potersene rendere conto senza grande fatica e spesa. Ma vi contribuisce pur anche la colpa degli uomini; e non solo dei magistrati, ma ben anche di coloro che debbono coadiuvarli, voglio dire i procuratori, i quali più spesso potrebbero semplificare e non semplificano, forse perchè ragioni professionali, probabilmente, loro consigliano di seguire altra via.

Ad ogni modo, è questo un argomento di grande importanza, nel quale le difficoltà da superare sono gravissime; ma io spero che cogli studi fatti e colla esperienza di tanti anni si potrà trovare modo di semplificare di ridurre di molto la durata dei giudizi di espropriazione degli immobili e di diminuirne le spese.

L'onor. Vitelleschi ha fatto parola anche delle procedure di fallimento.

Per verità in materia di fallimento la triste fama è di molto superiore alla realtà, perchè è verissimo che il numero dei fallimenti è aumentato; è verissimo che molti di questi riescono ad una liquidazione disastrosa; ma le statistiche più accurate danno che l'aumento dei fallimenti può essere stato da 1500 a 2000 circa in 6 o 7 anni di crisi economica, e che le liquidazioni avvengono press'a poco eguali a quelle dei giudizi di espropriazione.

Il codice di commercio del 1882 aveva tentato e sperato di mettere in assetto questo servizio; ma i risultati delle riforme non sono riusciti quali si volevano ottenere. Però il Senato sa che una Commissione di dottissimi giureconsulti e magistrati sta studiando attentamente questa materia, e che un progetto di legge sul concordato preventivo è già stato formulato; progetto di legge che avrò l'onore di presentare al Senato alla ripresa dei suoi lavori.

Gli onorevoli Lampertico e Todaro hanno richiamato la mia attenzione sulle spese per i testimoni e periti.

Questa questione deve essere considerata sotto un duplice aspetto e cioè, sotto l'aspetto

della spesa, e sotto l'aspetto del servizio che, mercè di essa, si rende alla giustizia.

Riguardo alla spesa, noi abbiamo avuto la costanza non lodevole di portare in bilancio una somma inferiore a quella che una costante esperienza ha dimostrato necessaria; ed anche quest'anno, mentre si sono stanziati 4 milioni e 500 mila lire, se ne spenderanno almeno 5,100,000.

La sorte di questi stanziamenti merita di esser rilevata.

Si è partiti nel 1871 da una spesa di 7 milioni; si è potuto discendere nel 1875 a quattro milioni e mezzo; e poi si è ricominciato a risalire finchè nel 1888-89 si spesero cinque milioni, e nell'anno che corre si spenderanno 5 milioni e 100,000 lire. Eppure è un lamento generale contro il barbaro modo con cui sono trattati testimoni e periti, per le lesinerie con le quali si cerca di diminuire queste spese, senza che l'erario ne tragga alcun vantaggio.

E di chi è la colpa?

Veramente è un vecchio lago che davanti ai tribunali si cita un soverchio numero di testimoni; però io ho sentito in un altro recinto osservare che, se si citano troppi testimoni di accusa, si lesina di soverchio, falcidiando le liste dei testimoni di difesa; facendo una distinzione fra testimoni di *accusa* e di *difesa*, che è inconciliabile con l'ufficio del testimone, il quale non dovrebbe essere che l'espressione unica ed immutabile della verità.

Una delle cause per le quali il numero dei testimoni va sempre più aumentando, specialmente nei dibattimenti, si è perchè, a mio avviso, si va snaturando l'ufficio del testimone.

Il testimone deve riferire, attestare un fatto: questa è la vera significazione, questo è il vero ufficio che deve adempiere nei giudizi. Invece che cosa accade spessissimo? Il testimone viene non di rado chiamato in un giudizio, non a deporre sulle circostanze di fatto che sono a sua conoscenza, ma a dare dei pareri, ad esprimere dei giudizi, a manifestare delle impressioni soggettive sul conto degli imputati. Ed è così che si vedono nei dibattimenti citati come testimoni degli uomini anche eminenti, i quali vengono a dire se l'accusato Tizio sia stato un galantuomo, sia stato ritenuto sempre un uomo onesto, se abbia mai commesso furfanterie. Ora comprendete, o signori, che chiunque, anche

per tendenza d'animo, se non ha veduto, e se non è certo che un uomo abbia commesso qualche cosa di grave, certo si sente proclive a fare di queste attestazioni, le quali talvolta, — quando partono soprattutto da persone che dimenticano troppo facilmente l'importanza dell'ufficio che assumono in quel momento davanti alla giustizia — possono portare a conseguenze gravissime e dannosissime per la giustizia (*Benissimo*).

Or bene, qui non è soltanto in giuoco la questione della spesa, della quale si aggrava il bilancio, ma anche della giustizia, che rimane calpestata da un perversimento dell'ufficio al quale sono chiamati i testimoni.

E qui mi è aperta la via per parlare dell'argomento accennato tanto opportunamente dall'onorevole senatore Todaro.

Ciò che avviene nei testimoni, avviene oramai in una proporzione e con danno assai maggiore per i periti.

I periti oggi si distinguono nella patrica in due serie; vi sono i periti cosiddetti dell'accusa, e periti della difesa; cosicchè, mentre tutti dovrebbero essere unicamente i testimoni della scienza, si servono invece della scienza per offuscare la verità; dando questo strano e doloroso spettacolo dell'abuso dell'ingegno, e dell'abuso della dottrina, per deviare la giustizia dagli alti suoi fini.

La legge pur troppo finora non è riuscita a porre un argine a questo grave danno per la giustizia; e non v'è riuscita perchè la scelta dei periti è stata abbandonata assolutamente ai criteri, all'apprezzamento delle parti.

E mentre per il giudice, per il Pubblico Ministero, si deve ritenere che non ci sia altro intento che quello della giustizia; per parte del difensore, è chiaro, è evidente che non vi è altro intento, all'infuori di quello di scegliere un perito abile, autorevole che possa servire a completare l'ufficio della difesa (*Bene*). Come si può rimediare a questo inconveniente? L'onorevole Todaro lo ha accennato nei periti medici: ma vi sono periti di altre categorie. Per i periti medici io convengo con lui, che non c'è che un rimedio; ed è, quello di fare un albo di periti i quali, mediante studi determinati, mediante tirocinio speciale, mediante la ricognizione della loro attitudine tecnica e morale ad adempiere all'ufficio loro, siano dal giudice di-

chiarati atti e meritevoli di assumere questo importantissimo ufficio nell'amministrazione della giustizia penale. E quando questa scelta sia fatta con perfetta cognizione di causa e con retta coscienza; quando questa scelta sia limitata ad un numero molto discreto di persone, se non altro si avrà la garanzia della rispettabilità dei periti che saranno scelti; si avrà nella loro qualità permanente la garanzia della responsabilità che essi debbono assumere davanti alla società nell'adempimento dei loro doveri.

Ed io credo che quando si riuscisse a passare per questa via, essa potrebbe servire di facile transizione ad un altro sistema anche più sicuro, e che funziona egregiamente, in alcuni paesi d'Europa; quello cioè di collegi di periti, aventi la qualità di pubblici ufficiali. Allora, quando si potesse giungere a costituire questa specie di periti, sarà facile di fare un passo nella procedura penale, attribuendo al responso dei periti, per ciò che si riferisce alla constatazione dei fatti che debbono servire di base alla perizia, la completa fidefacienza, la prova innoppugnabile dei fatti medesimi.

Il che varrà a sottrarre i giudizi dalle eventualità, dalle incertezze, alle quali vanno soggette le contestazioni di fatto, che specialmente nelle perizie chirurgiche hanno tanta importanza.

Giacchè basta ad un perito abile rilevare una mancanza d'una verificaione, d'una circostanza minima che ha potuto sfuggire al più esperto necroscopo, per mettere in dubbio l'esistenza d'una qualsiasi condizione di fatto, per gettare il dubbio su tutte le risultanze della perizia, e condurre a quei deplorabili risultati che spessissimo si vedono, cioè di porre il giudice nelle più grandi incertezze e strappare per questa via sentenze che possono essere giustificate nella coscienza del giudice, ma che la pubblica opinione non comprende e che quindi facilmente censura.

Questo è un ideale forse troppo lontano; ma io non dispero che, col tempo, vi si possa giungere.

Dai giudizi penali è breve il passo a dire una parola dei giudizi civili.

Il nostro collega Vitelleschi, facendo una descrizione a colori oscuri dell'andamento della giustizia civile, ha invitato il guardasigilli a

studiare se non siavi mezzo di rendere più facili ed accessibili i giudizi in materia civile.

Io concordo con lui in questo ideale della giustizia accessibile ad ogni controversia e ad ogni fortuna: ma rammento a me stesso che in questa materia vi sono due scuole: quella della giustizia assolutamente gratuita, la quale ritiene che l'impartire la giustizia sia obbligo assoluto dello Stato; l'altra, che ritiene come un servizio speciale quello della giustizia e che quindi coloro che l'invocano debbano contribuire a sopportarne le spese.

Io per tendenza d'animo, per tradizione, per educazione personale, tenderei volentieri alla prima scuola, giacchè io sono nato in un paese dove tutte le spese di cause si risolvevano nell'obbligo di scrivere gli atti di causa su carta bollata da 50 centesimi; ma per la necessità delle cose (è duopo pure ripeterlo) noi siamo entrati a gonfie vele nelle onde burrascose della seconda scuola e non possiamo avere speranza di ritornare in porto, perchè le tasse giudiziarie apportano parecchi milioni al nostro bilancio; senza neppure poter dire quanti siano cotesti milioni, perchè, avendo la legge del 1882 conglobata ogni tassa nella carta bollata, ed avendo un solo tipo di carta bollata non si può distinguere quella che serve per i giudizi contenziosi e quella che serve per i fatti o contratti economici o civili.

Però è vero, è giusto l'intento di non esagerare in questa fiscalità, soprattutto è giusto il desiderio che alla fiscalità non si aggiunga la vessazione, per così dire, nella esazione delle tasse giudiziarie.

Ed io sopra questo terreno son d'accordo pienamente coll'onor. Vitelleschi. E siccome una recente legge del 1895 ha forse, anzi senza forse, rese più gravi non solo, ma anche non poco vessatorie le tasse fiscali, così io ho già assunto l'impegno, e lo rinnovo, di portare su questo argomento tutta l'attenzione mia nell'intento di togliere, se non altro, gli inconvenienti più gravi, che dall'applicazione di questa legge sono derivati.

Ma non esageriamo, perchè purtroppo l'Italia è il paese più litigioso del mondo: e, strana contraddizione! - le parti dell'Italia nostra che sono le più litigiose, sono le meno ricche, anzi le più povere.

Voi trovate, infatti che nella grassa Lombar-

dia, nella ricca Romagna, ed in buona parte del Piemonte, e specialmente nella parte pianeggiante, le liti sono assai poco frequenti. Invece se voi guardate alla disgraziata Sardegna, la quale lotta contro tutte le difficoltà di una crisi economica gravissima, voi trovate che la media delle liti è circa cinque volte la media generale del Regno; e che quindi, mentre la media generale è di 86 cause per ogni 10,000 abitanti, in Sardegna è più di 400 per ogni 10,000 abitanti.

È dunque lecito il dire che non occorre affrettarsi troppo nel facilitare i litigi. È vero che dove la tendenza c'è, difficilmente questa tendenza si arresterà; e vero che dove le condizioni economiche forse rendono necessaria la litigiosità, non saranno certamente le pastoie fiscali che la potranno diminuire; ma è certo che non sarebbe bene facilitarla, perchè sarebbe come inacerbire una piaga, che purtroppo è gravissima nel nostro paese.

Esaurite queste osservazioni in materie speciali, non mi rimane a parlare che dell'andamento generale della giustizia.

L'onorevole Righi, con quella prudenza che è propria della sua grande saviezza e matura esperienza, non è venuto a chiedere una giustizia assoluta; egli si è accontentato, come è naturale, di una giustizia relativa; ma si è doluto che per quanto debba essere relativa, presso di noi sia troppo relativa, e talora abbia dato segni perfino manifesti di impotenza. L'onorevole Righi non desidera certo che io rilevi l'esempio che ha citato; vuole anzi, io lo credo per fermo, che io dimentichi la sentenza di cui egli ha dato lettura. Ad ogni modo, secondo me, con grande rispetto dovuto alla opinione sua, io credo che quella sentenza non valga per dimostrare la sua tesi. Una sentenza di Cassazione in materia penale contro una sentenza di sezione d'accusa, evidentemente non poteva essere una sentenza di merito; e quindi se alcune parole di essa hanno potuto essere l'espressione di un giusto ed intenso dolore, per quella che ai giudici che vi presero parte non è sembrata giustizia, non poterono essere però l'espressione di un concetto giuridico, ma unicamente la manifestazione di un sentimento umano.

Piuttosto, è vero che la giustizia nostra si dibatte contro grandi difficoltà, le quali talvolta non solo alle masse che attendono difesa dai

giudici, ma a coloro stessi che sono sacerdoti in questa grande funzione di amministrare la giustizia fanno cadere le braccia.

Però se questo disagio esiste, mi permetta l'onor. Vitelleschi che io mi dichiaro discorde da lui, quando egli ha preso dalla sua tavolozza i colori più desolanti per dipingere la condizione dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Secondo lui le leggi mancano; secondo lui coloro cui è affidata l'esecuzione di queste leggi sono travolti in un profondo perversimento; secondo lui giustizia non vi è, vi è sfiducia completa.

Ora, mi permetta l'onor. Vitelleschi che io ponga le cose al loro posto e rivendichi il decoro dell'amministrazione della giustizia, non perchè io reputi essere questo l'ufficio del ministro, ma perchè sento che è l'espressione del convincimento del vecchio magistrato. Egli ha censurato tutti i nostri Codici, e tollerato il solo Codice civile: orbene questi Codici non saranno la perfezione, l'espressione ultima della scienza; forse porteranno troppo profonda l'impronta di quel formalismo che qualche volta può servire a difesa delle cattive cause; forse vi possono essere metodi, vi possono essere forme le quali non danno soverchia ansa a coloro che si valgono dei Codici, non per avere la giustizia, ma per fare in modo che questa giustizia non si ottenga dagli avversari. Ma mi consenta l'onorevole Vitelleschi di ricordare che i nostri codici non si allontanano gran fatto dai Codici di tutti i paesi civili, e che da questi Codici in altri tempi non sono venuti, o almeno si è creduto che non venissero, quei gravi mali che l'onor. Vitelleschi ha descritto.

Parlerò di uno solo, del più recente, e cioè del Codice penale.

L'onor. Vitelleschi è un antico avversario del nuovo Codice; ed io ricordo di aver combattuto contro di lui quando fu discusso al Senato. Io ricordo la grandissima sfiducia ch'egli ha espresso in quest'aula contro questo Codice, secondo lui soverchiamente fiacco, soverchiamente umanitario, e che non teneva conto della condizione della nostra criminalità; ricordo la sua affermazione che poteva anche essere un ottimo lavoro dottrinale, ma che era una mediocre opera legislativa.

Orbene, io non dico cosa nuova quando ripeto che non sono della sua opinione.

Il nostro Codice penale forse è uno di quei Codici che hanno sentito meno l'andazzo dei tempi che vorrebbe tutto distruggere. È vero che da questo Codice fu cancellata la pena di morte: ma posso assicurare coloro che hanno creduto che l'abolire questa estrema difesa della sicurezza sociale potesse essere pericoloso, che dopo una esperienza anche di soli sette od otto anni, si può affermare che nessun danno è derivato al movimento della delinquenza nel nostro paese.

È vero; noi abbiamo fatto un ardito tentativo, il quale però non veniva che a sanzionare una condizione di fatto che durava da più di venti anni.

Ma il tentativo non ha prodotto le conseguenze che molti temevano: ed io che, per ufficio mio, seguo con molta cura il movimento della delinquenza, posso dire all'onor. Vitelleschi che la delinquenza non si è aggravata in quest'ultimo decennio, anzi si può affermare che nei reati maggiori è diminuita, se non di numero, d'intensità. È vero che noi abbiamo sempre un numero grande, spaventoso, di attentati alle persone; è vero che purtroppo in Italia poco è calcolata la vita: ma è vero altresì che noi, da una cifra di 5000 omicidi denunciati nel 1880, siamo arrivati ad un migliaio di meno; e che nell'anno decorso, quelli portati a giudizio, non hanno superato i 2500. Certo è una cifra gravissima; certamente è una cifra che pone l'Italia alla testa della delinquenza di tutta Europa, superando anche la Spagna e l'Ungheria, che però ci seguono da vicino: e questa è certamente condizione gravissima, e che io deploro. Ma io constato questo fatto: che l'abolizione della pena di morte, che la nuova scala delle pene non hanno mutato sostanzialmente la condizione della nostra delinquenza, se non la hanno migliorata.

Noi alla pena di morte abbiamo sostituito l'ergastolo; pena severa, pena crudele, e che, appunto perchè considerata tale, poteva apparire essa stessa una censura dell'abolizione della pena di morte, perchè più grave di essa per la sua intensità.

E la repressione più intensa non è infatti mancata; giacchè, mentre negli anni anteriori al 1889 si aveva un centinaio all'anno di condanne a morte, le quali non diventavano esecutive che nel numero di trenta, quaranta circa in ciascun anno, e non erano poi eseguite mai,

ma convertite nei lavori forzati; dopo l'applicazione del nuovo Codice penale, si hanno in ogni anno cento o centoventi condanne all'ergastolo, le quali non sono commutate in pene minori.

Perciò, se è vero il concetto teorico e l'apprezzamento pratico che la pena dell'ergastolo sostituisce con eguale efficacia la pena di morte, — con l'applicazione della pena dell'ergastolo, costantemente ed efficacemente eseguita, si è ottenuto una repressione più intensa di quella conseguita con la pena di morte, la quale non era eseguita mai.

L'onor. Vitelleschi, a quanto sembra, crede che nel resto del Codice penale siavi fiacchezza di pene. Questo convincimento dell'onorevole collega, secondo me, non risponde alla realtà dei fatti. È vero che gran numero di reati ha avuto una pena edittale minore di durata, ma da un lato questa pena è maggiore d'intensità e dall'altro chi è pratico di cose giudiziarie sa che la pena edittale dell'antico Codice non era che nominativa, giacchè con la correzionalizzazione una quantità di reati, che avevano un minimo edittale di tre anni di pena, rinviati ai Tribunali correzionali, erano in fatto puniti con un minimo di sei mesi di pena. Quindi il Codice nuovo diminuendo, in un gran numero di casi la pena nominale, non ha fatto altro che far corrispondere la pena edittale alla pena reale.

Del resto, se l'onor. Vitelleschi, anche senza essere magistrato, scorresse il Codice penale vigente, troverebbe che esso è un arsenale di sanzioni, le quali hanno un campo d'azione assai più esteso di quello riservato al Codice del 1859. Lo percorra nei reati contro la libertà; lo percorra nei reati di associazione a delinquere; lo percorra nei reati contro l'incolumità pubblica; e troverà una quantità di sanzioni, che nell'antico Codice non esistevano: reati puniti, se si vuole, con una pena non eccessiva; ma creda l'onor. Vitelleschi che sotto questo aspetto il nuovo Codice fu savio e pratico; giacchè io sono, per antica convinzione e per antica esperienza, convinto che le gravi pene non hanno altro effetto che quello di assicurare l'impunità del delinquente.

L'onor. Vitelleschi si duole anche del Codice di procedura penale, perchè lo crede più adatto a fornire mezzi per assicurare l'impunità ai col-

pevoli che a difendere la società. Lo affermò anche l'onor. Parenzo; il quale, senza entrare a discuterne, ha accennato ad alcuni punti i quali meriterebbero d'essere studiati per portare nella procedura il frutto delle meditazioni e dell'esperienza di ormai trent'anni. E certo in queste affermazioni vi è qualche cosa di vero. Ma non posso dimenticarmi, onorevole Vitelleschi, che con questo Codice di procedura penale, noi abbiamo ridonato la tranquillità a tutte le nostre provincie; e noi, che non siamo giovani, possiamo ricordarci il periodo dal 1860 al '70; il periodo dal '70 al '75 e la maggior frequenza colla quale in quel tempo gravissimi delitti si commettevano; e l'esemplarità dei giudizi che hanno salvato il paese dalle più gravi conseguenze dell'ingenita nostra delinquenza.

Ed io che dal 1860 ho combattuto la lotta giudiziaria, io ben ricordo le bande di malfattori, ben ricordo le bande di falsari, ben ricordo le innumerevoli quantità di reati di sangue e di rapine che funestavano i nostri paesi; e questi reati come furono repressi? Dall'esemplarità dei giudizi, dalla severità dei verdeti dei giurati, i quali in quei casi, sincera ed efficace espressione della pubblica opinione, misero un freno a questa tendenza deplorabile del nostro paese ai gravi delitti. Eppure quei giudizi erano celebrati, quei verdeti erano pronunciati in base allo stesso Codice che oggi impera. Permetta quindi onor. Vitelleschi che io gli dica che nuove e molteplici cause concorrono ora a rendere meno efficace l'azione della giustizia penale, e che egli, chiamandone responsabili le leggi, ha attribuito alle leggi maggior colpa di quella che si doveva, mentre la maggior colpa si deve attribuire ai costumi.

Oh! lasciate che io ritorni colla memoria ai vecchi tempi: che ripensi alla serenità dei giudizi, alla severità dei dibattimenti; ai tempi in cui la lotta giudiziaria era un nobile agone, dove dai banchi opposti dell'accusa e della difesa non si combatteva che per la verità; per punire i colpevoli; per difendere gl'innocenti. Lasciate che ritragga ora lo sguardo dalle aule dei tribunali; dove la lotta è ormai diventata impari, perchè chi onestamente adempie al mandato suo soccombe e resta battuto da chi adopera mezzi coi quali davanti alla giustizia non si dovrebbe combattere (*Benissimo*).

Pur troppo nelle aule dei tribunali e intorno

ad esse si crea un'atmosfera artificiale, un'opinione pubblica falsa: si dà ad intendere ai giurati che coloro che applaudono, fischiano, si agitano, rappresentano una santa causa; quella della verità. No: quella gente non adempie ad una missione di giustizia: essa si presta al deplorabile ufficio di travisare la verità, ufficio che il magistrato dovrebbe, ma non riesce, a reprimere, perchè il magistrato che siede al banco della Presidenza, quello che combatte dal banco del pubblico ministero, per quanto rivestiti di alta autorità, non riescono a far argine alla fiumana che tutto investe. Giacchè non è raro il caso che al prudente ammonimento risponda la minaccia di far valere con altri mezzi o in altri recinti le proprie ragioni.

Volete voi, onorevole Vitelleschi, di questi fatti attribuire la responsabilità al giudice? al giudice che ne è la prima vittima? vittima del proprio dovere e vittima della missione che egli adempie in nome della giustizia?

L'onorevole Vitelleschi mi accenna che tutto questo dimostra l'impotenza della legislazione.

Ebbene: può essere che questa impotenza vi sia davanti a questi nuovi eccessi: ed è giusto e doveroso che noi cerchiamo di migliorare la situazione; ma non è la colpa della legge: la maggior colpa va data ai costumi (*Benissimo*).

Certo la legge ha supposto un ambiente sereno. Ma se l'ambiente sereno qualche volta è mancato, non si vorrà che ad una legge liberale si sostituisca una legge draconiana: d'uopo è difendere la giustizia sul terreno della libertà; ed io spero che col concorso dei buoni, che troppo spesso rimangono inerti, vi riusciremo.

Ma vi è altro importante argomento connesso con questo, sul quale giova che io intrattenga il Senato.

Parve all'onor. Vitelleschi che con questo metodo di amministrare giustizia si riesca ad assicurare ad un grande numero di colpevoli l'impunità; ed ha citato dei casi, che io non contesto, ma che non esagero. Un fiore non fa primavera, o per dir meglio, una malattia non fa contagio; e le risultanze dell'amministrazione della giustizia devono essere prese e considerate nel loro complesso. Orbene, quale è il risultato complessivo dell'amministrazione della giustizia penale in Italia?

Si dice: un gran numero d'imputati riman-

gono ignoti; gli autori di molti reati rimangono impuniti. È vero; ma questa non è una condizione speciale per noi e non è punto diversa da quella di ogni altro paese.

Noi avremo un 22 o 23 per cento in media di autori di reati che rimangono ignoti; in Francia vi sarà circa il 19 od il 20 per cento. Ma la cosa più strana che accade da noi è questa, che nei paesi nei quali la delinquenza è maggiore, minore è il numero degli autori ignoti. Ma è fenomeno che si spiega con la specie dei reati che prevalgono nelle diverse regioni, essendo naturale che nelle provincie settentrionali, dove prevale il reato contro la proprietà - di sua natura clandestino - il numero degli imputati ignoti sia molto maggiore, mentre nelle provincie meridionali, per esempio, nell'Abruzzo, nella Basilicata, le quali non possono essere citate certo come regioni nelle quali la delinquenza sia minore, si trova che il numero degli imputati ignoti è del 14 o del 16 per cento. Ma se adunque, prese le risultanze nel loro complesso, la condizione nostra non è molto diversa da quella di altri paesi civili, non si può dissimulare che il numero delle assoluzioni veramente sia grande.

Certo non è piccola proporzione quella del 45 per cento degli imputati portati al giudizio davanti ai pretori che vengono prosciolti o per inesistenza di reato, o per insufficienza di indizi o per altre ragioni; non è piccola proporzione quella dei prosciolti, davanti ai tribunali di circa il 35 per cento, e davanti all'assise di circa il 38 per cento. Ma analizziamo queste cifre. Esse, prese nel loro apparente significato, potrebbero indurre in errore il Senato nell'apprezzamento dell'efficacia dell'amministrazione della giustizia. Infatti in questo 45 per cento dei prosciolti nelle preture, del 35 per cento nei tribunali e anche del 38 per cento nelle assise, si comprendono i reati che sfuggono all'azione della giustizia perchè soggetti a querela di parte che non la esigevano col Codice precedente, e che ora cessano di essere punibili per effetto della remissione anche durante il giudizio, fino alla sentenza definitiva.

Or bene il coefficiente di questi reati a querela di parte - pei quali avviene la remissione, è importantissimo.

Io ve ne do una prova per la Corte d'assise. Nelle Corti d'assise c'è, come vi dissi, un

38 per cento d'imputati che sfuggono alla sanzione penale. Ma questo 38 per cento comprende un numero rilevante di reati che sono sfuggiti alla pena per ragioni completamente legittime, cioè la remissione della parte e la amnistia.

Questi due coefficienti ridurrebbero, calcolati opportunamente, l'assoluzione vera per verdetto negativo a non più del 22 o 24 per cento; e il 22 o 24 per cento è il numero delle assoluzioni in Francia.

Con questa differenza che in Francia la competenza delle assise è molto più estesa; che in Francia vi si portano numerosi i reati contro la proprietà, i quali per la loro natura ottengono assai più facilmente verdetti di colpeabilità, mentre ormai per noi, dopo il codice del 1889, non si portano davanti alle assise che reati di una notevole gravità, e soprattutto i reati contro le persone, nelle quali il giuoco delle passioni dà luogo più facilmente all'assoluzione. Per cui, se anche si analizza il risultato dei verdetti dei giuri, non si può dire che l'amministrazione della giustizia presso di noi sia inferiore a quella degli altri paesi civili che ne circondano.

Io però ho ammesso che un disagio esiste e che a questo disagio bisogna provvedere.

Io ho ascoltato con molta attenzione i suggerimenti che mi sono venuti dagli autorevoli oratori che hanno parlato finora.

Essi hanno affermato che occorre migliorare le leggi, che occorre migliorare l'ordinamento giudiziario.

Accetto il primo consiglio: purchè, ben inteso, si tratti di migliorare le leggi gradatamente, progressivamente: ed io spero di riuscirvi, se il Senato mi vorrà aiutare colla sua autorità, colla sua esperienza.

Ma l'onorevole Parenzo, seguendo l'onorevole Righi, ha accennato ad una speciale proposta di miglioramento nella nostra legislazione, che merita una parola d'osservazione.

L'uno e l'altro hanno accennato al giudice unico, come ad un rimedio per rialzare la giustizia civile, giacchè non credo che fosse nella loro mente di estenderlo alla giustizia penale.

Ora, riguardo a questa istituzione, io per un vecchio convincimento che espressi già nel 1887 in una relazione che venne ieri citata, considero la istituzione del giudice unico come un

ideale così lontano da noi, che mi sembra un' utopia.

Io veramente non posso astenermi dal ricordare che la collegialità completata dalla oralità e dalla pubblicità fu una conquista dei tempi moderni.

Non posso dimenticare che il giudice unico è una istituzione ed una tradizione dei tempi feudali.

E difatti io lo vedo nelle regioni del Nord, dove ancora sussiste, se non con giurisdizione esclusiva, certo con grande estensione di potere e di competenza. E da ciò io traggio una certa diffidenza che mi fa trattenere dall' accettare troppo facilmente questa riforma, che mi viene additata come una panacea per migliorare il nostro ordinamento giudiziario.

Secondo me, il giudice unico è una istituzione che esige, se non la perfezione, certo una ampiezza tale di cognizioni, una tale elevatezza di carattere, soprattutto di carattere, nel giudice, da metterlo in condizione da imporre colla sua autorità, colla sua coscienza e col suo sapere.

Ora, io domando se il nostro paese è in condizione da poter fornire questa fenice di giudici, il quale s' imponga, come dicevo, col suo carattere, col suo sapere, colla sua autorità?

Potrà parere un circolo vizioso quello nel quale mi metto, perchè mi si potrà dire che bisogna creare questa specie di magistrati per poterli avere; ma io, non solo dalle condizioni intrinseche della magistratura, ma ben anche dalle condizioni estrinseche nelle quali essa è costretta ad amministrare giustizia, deduco che nel, momento attuale, questa istituzione non avrebbe la possibilità di esistere. Ed a voi che avete una grande esperienza; a voi non debbo dire che questo: riportatevi col pensiero nei vostri paesi; esaminate le condizioni dei poveri pretori, i quali hanno pure una competenza limitata; esaminate in mezzo a quali difficoltà si dibattono, quali lotte devono sostenere, quali sforzi devono fare per poter resistere a tutto ciò che tenderebbe a soffocare in loro la elevatezza della loro missione; e dite se ad un magistrato, per quanto più elevato in grado e meglio retribuito, si possa affidare, senza limiti, la giurisdizione in materia civile.

Il giudice unico ha questa sola giustificazione teoretica, che, collocato davanti alla propria coscienza, deve necessariamente sentire tutta

l'estensione della sua responsabilità. Ma per potere avere un giudice, il quale si trovi in queste condizioni, è d'uopo avere un reclutamento così perfetto, una preparazione così completa quale io non credo che si possa in questo momento ottenere.

D'altronde, a me pare che nel dare la preferenza all' istituto del giudice unico, si tenga troppo conto di circostanze estrinseche, tanto è vero che il nostro collega Parenzo ieri diceva: voi avrete più pochi giudici e potrete pagarli di più; il che dà luogo a credere che si rinunci al collegio unicamente o almeno specialmente per migliorare la condizione degli stipendi.

Ma io non vorrei seguire l'onor. Parenzo per questa via. Se al giudice unico noi dobbiamo arrivare, dobbiamo arrivarci per mezzo di una lunga trafila di preparazione, quale io dispero di vedere compiuta in breve tempo.

Prima di tutto bisognerebbe ordinare un metodo di reclutamento del magistrato di gran lunga migliore di quello che abbiamo; in secondo luogo, bisognerebbe dargli una posizione assolutamente elevata, ponendolo al di sopra di qualunque influenza e mettendolo in tale condizione che a tutte le influenze egli sia in grado di resistere.

E che sia questo un ideale assai lontano dalla realtà, sarei autorizzato a desumerlo dalle manifestazioni stesse dei nostri colleghi Parenzo e Vitelleschi, quando hanno con colori così foschi dipinta la condizione della magistratura soggetta all' influenza del parlamentarismo.

Se voi credete che anche il collegio non possa sottrarsi a queste influenze, come volete che il giudice possa dominarle? No, io assolutamente non lo credo.

E qui sono tratto al secondo argomento accennato dall'onorevole Parenzo, quello dell' inamovibilità dei magistrati. Egli constatava che io, fermo nell' ammettere l' inamovibilità del grado del magistrato, e ad estenderla anche al pubblico ministero, era però contrario alla inamovibilità della sede.

Egli non contraddisse questo concetto; ma espresse il pensiero che, almeno per un periodo di transizione, si dovesse fare la prova anche della inamovibilità della sede, per tentare se per questa via fosse dato troncare le influenze che si esercitano attualmente sulla magistratura.

Ora io credo che in materia di inamovibilità, noi seguiamo ad occhi chiusi le solite teorie, alle quali disgraziatamente sono ispirate molte delle nostre leggi.

L'inamovibilità del grado è una garanzia che non dev' essere menomata e neppure discussa.

Io, sotto questo aspetto, applaudo alla legge vigente che affida alla sola Corte di cassazione il decidere se un magistrato debba essere rimosso dal suo grado: ma quando si discorre di inamovibilità della sede, secondo me, di solito si considera un lato solo della questione; si considera cioè la questione soltanto dal punto di vista della indipendenza del magistrato dal potere esecutivo, e da coloro che sul potere esecutivo possono esercitare a loro volta delle influenze. E sotto questo aspetto il pensiero di sottrarre il magistrato a questa influenza, è pensiero giusto e che io approvo; ma per ottenere questo risultato non è necessaria l'inamovibilità della sede; basta che l'amovibilità della sede sia circondata da tali garanzie che non possa essere menomata, senza una grave e confessabile ragione. E questo è il concetto della legge attuale, che forse, secondo me, non è abbastanza bene concretato; che quindi può essere meglio sviluppato; ma che in ogni modo è fuori di contestazione.

Ma la questione non deve essere esaminata da questo solo punto di vista.

L'indipendenza del magistrato non si deve soltanto considerare di rimpetto al potere esecutivo, ma ben anco di fronte a coloro che si mettono contro il potere esecutivo, a quella marea che si agita, che circonda il magistrato e qualche volta lo può trascinare fuori dell'orbita della legalità. Anzi credo che è specialmente contro questi pericoli che il magistrato deve essere difeso. Ma vi è anche di più. Il magistrato deve essere difeso anche contro se stesso, perchè egli è uomo, può essere debole e innocentemente può creare a se stesso una posizione insostenibile in una data sede, pure essendo magistrato onesto e distinto. E se così è, si deve avere un mezzo per sottrarre questo magistrato ai pericoli ch'egli stesso, anche senza averlo voluto, si è creato; e di qui la necessità di avere, con delle garanzie, il mezzo di porre il magistrato in condizione di poter fare completamente il proprio dovere.

Ora per riuscire in questo intento non si può

prescindere dall'affermare il concetto dell'amovibilità dalla sede, che potrà essere attuato con un metodo piuttosto che con un altro, ma che dovrà, ad ogni modo, avere i due seguenti capisaldi; e cioè: il primo che il magistrato non possa essere tolto dalla sua sede senza che egli ne sappia il motivo ed abbia quindi mezzo di difendersi; il secondo che le sue difese siano apprezzate da un corpo che presenti le garanzie di essere un corpo superiore a qualunque influenza e che sia in condizione di conoscere perfettamente le circostanze di fatto e di ispirarsi, nei suoi consigli, esclusivamente al sentimento della verità.

Questi sono i concetti che debbono guidare il legislatore nel formulare un procedimento semplice e sicuro che valga ad assicurare al magistrato la sua indipendenza nell'adempimento del proprio dovere.

Da ciò che accenna il collega Parenzo pare che egli non disconosca che questa è la via da seguire...

Senatore PARENZO. Anzi è ciò che ho detto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*... Ebbene sono lieto di trovarmi d'accordo con lui; sono lieto di aver errato credendo ch'egli avesse un'opinione diversa dalla mia.

Anzi da questo accordo io trarrò maggiore coraggio nell'inoltrarmi nella difficile opera di disciplinare questa materia, che da molto tempo attende norme certe, sicure atte all'intento di rialzare nella magistratura la coscienza della propria autorità insieme al sentimento del proprio dovere: e lo farò con un progetto di legge che io prometto di presentare a novembre al Senato. (*Benissimo*).

E qui mi accade di domandare a me stesso, rispondendo ad una domanda e ad un consiglio datomi dall'onor. Canonico: quale metodo dovrà seguirsi per migliorare la nostra legislazione? Quale strumento si dovrà adoprare per riuscire a fare delle leggi che siano chiare, che siano semplici, che non abbiano lacune, che non contengano contraddizioni, che siano insomma leggi degne di un popolo che dovrebbe essere il depositario della sapienza legislativa romana? I metodi fino ad ora seguiti furono molti, ma tutti empirici.

È vero che la legge dice che il Consiglio di Stato dà pareri sui progetti di legge; ma la pratica ha dimostrato che il Governo non ha sa-

puto, o non ha potuto mai valersi di questo strumento efficacissimo di legiferazione.

Forse può essere che la condizione, che mi permetterò di dire disagiata, nella quale si trova il Consiglio di Stato, affogato in una quantità di piccoli affari che distraggono la sua operosità, sia stata una delle cause per le quali la cooperazione del Consiglio di Stato non ha potuto essere quale si sarebbe potuto desiderare: ed forse per ciò che dal 1859 in poi si usò il metodo delle Commissioni create all'opportunità; Commissioni le quali furono veramente benemerite della nostra legislazione, giacchè, per quanto essa abbia difetti, è sempre, mi permetto di dirlo, una legislazione degna di un grande paese.

Ma è certo che il concetto espresso dall'onorevole Canonico di avere una specie di osservatorio giuridico, una specie di congresso legislativo permanente e poco numeroso, di non più che cinque magistrati e giuristi, il quale non si occupi che della questione tecnica nella formazione delle leggi, è un pensiero non solo commendevole per se stesso, ma molto pratico e dal quale si possono ottenere grandi risultati.

Tentativi ne furono già fatti e nel 1866 nel Ministero di grazia e giustizia esisteva un ufficio speciale incaricato della formazione e dell'interpretazione delle leggi, che poi sparì nelle vicende purtroppo mutevoli dei Ministeri.

Al momento in cui parlo esiste pure nel Ministero di grazia e giustizia un ufficio così detto legislativo, il quale ha per incarico di cooperare col ministro alla formazione delle leggi. Ma tutto ciò è di gran lunga impari al grandissimo e altissimo intento, che l'onorevole Canonico si propone.

Io non voglio menomare il merito, che ha l'onorevole Canonico, di averlo suggerito; ma debbo dire, per semplice notizia di fatto, che questo è stato sempre un mio ideale, e che mi sono arrestato nel tradurlo in atto solo per considerazioni, che forse voi potrete trovare non degne di un ministro, ma che pure hanno avuto qualche peso su di me. Mi sono arrestato davanti al pensiero di creare un istituto, che dovrebbe essere perenne, ma che probabilmente non avrebbe che la vita di un fiore di serra, come l'avrò io nel Ministero. Mi sono arrestato davanti a questa eventualità, perchè mi rincrescerebbe troppo di vedere soffocata appena

sorta un'opera così bella, così utile, e dalla quale tanto vantaggio potrebbero ritrarre la dottrina e la legislazione.

Ad ogni modo, se la vita ministeriale durerà, spero di lasciare traccia nel Ministero di giustizia, del pensiero del senatore Canonico, lietissimo se potrò creare un'istituzione, che credo riuscirà utilissima alla nostra legislazione.

Ho finito. Vi ringrazio dell'attenzione e della benevolenza, con cui mi avete ascoltato. Io ne traggio buon augurio: e siccome il bene invoca il bene, e nel bene si diventa egoisti, io ho l'egoismo di dirvi che aspetto da questa vostra benevolenza un aiuto efficace per poter compiere il mio dovere (*Benissimo, vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole ministro dell'onore che mi ha fatto, dando risposta così accurata alle cose da me dette; ma non avrei forse per ciò solo ancora occupato il tempo prezioso del Senato se non avessi sentito il bisogno di rettificare certi apprezzamenti che egli ha tratto dal mio discorso. Io non ho detto, o almeno non ho avuto intenzione di dire che tutto andava male nella giustizia italiana; io ho detto che tutto era andato male da quattro anni a questa parte; ed ho citato dei fatti sopra i quali io posso capire che egli non abbia voluto o potuto darmi spiegazione, donde io traeva conseguenza che vi dovesse essere qualche difetto nell'insieme della nostra legislazione. Questa è stata la mia tesi, onorevole Costa, io non ho detto che la legislazione fosse tutta, cattiva, l'amministrazione della giustizia pessima affatto.

Io ho detto che da quattro anni nei casi difficili e gravi la giustizia non aveva funzionato. Ed attiravo l'attenzione del ministro sopra un congegno che può presentare questi inconvenienti. Egli non ha creduto di rispondermi e questo può essere una comprensibile discrezione ministeriale.

Ma non posso così facilmente rassegnarmi ad uno di quelli equivoci ai quali l'arte oratoria si presta così facilmente facendomi emettere un apprezzamento di discredito in tutta l'amministrazione della giustizia italiana.

Si ravvicina più del vero l'apprezzamento, del giudizio che in altri tempi feci del nuovo codice penale.

Solamente che io non l'accusai di essere solamente fiacco, bensì di essere improprio ai nostri costumi.

Io mi ricordo che quando ho combattuto questo codice ho detto che in alcuni casi era ingiustificabilmente fiacco, in altri eccessivamente tormentoso. Per le piccole cose è tormentoso e fa un abuso di carcere che ho già denunciato per il modo col quale si applica disastroso per la pubblica moralità.

L'onor. Costa ha colto questa occasione per fare, non so con quanta sua interna convinzione, una nuova apologia dell'abolizione della pena di morte.

Io non voglio rientrare in questa discussione, che sarebbe fuori di luogo; ma non posso passare sotto silenzio i suoi argomenti. Egli si contenta di 3000 omicidi all'anno, considerando questa cifra come un progresso. Ma onor. Costa, una simile cifra è troppo profondamente dolorosa per osare di farne un argomento di consolazione, quando anche queste cifre dicessero qualche cosa, ma esse non dicono nulla se non di denunciare uno stato di cose che sarebbe intollerabile per qualunque paese civile.

Quando noi abbiamo abolita formalmente la pena di morte, questa era stata per debolezza dei Governi che si erano succeduti, abbandonata di fatto da parecchi anni, tanto che tutti i perpetratori di reati, sapevano benissimo che non si eseguiva.

Prima di quell'epoca non ci erano state statistiche. Io ho cercato negli uffici di statistica qualche traccia del passato appunto per fare i confronti; impossibile di trovare nulla di attendibile. Le statistiche non datano che dal 1880, quando quella usanza era già stabilita, e per qualche tempo le statistiche sono rimaste imperfette e quindi l'epoca dalla quale esse hanno una autorità attendibile è molto recente. Quindi non si può sapere quanti fossero i delitti di sangue in Italia prima che, o di diritto o di fatto, fosse abolita la pena di morte.

Quello che si sa è che da quando ci sono statistiche per tali reati l'Italia è di gran lunga superiore a tutti i paesi civili d'Europa. E se in questi ultimi anni è potuto apparire una diminuzione relativa, se pure è reale, perchè a

leggere le cronache quotidiane si è tentato di dubitarne, ciò è perchè gli uomini non sono assolutamente degli animali selvaggi e anche quando lo fossero lo scoppio delle loro cattive passioni non è normale nè regolamentato. Vi sono dei momenti nei quali in un breve spazio di tempo se ne produce più e dei momenti meno. È possibile che l'educazione, una certa mitezza di costumi che si generalizza nel mondo v'influiscono. Ma in presenza delle cifre attestate dall'onorevole ministro non vi è attenuante possibile.

Quello che a me fa profondo dolore è il vedere che la coscienza pubblica si rassegni ad avere la criminalità che abbiamo noi, senza cercare in alcun modo di diminuirla, fino al segno da privarsi del solo mezzo del quale a questo effetto si valgono i paesi più civili del mondo, e di essersi dopo quel fatto completamente addormentata sull'argomento contentandosi, senza fare alcun tentativo per scongiurare il triste fato, di essere il paese che in fatto di violenze personali rappresenta la più alta criminalità del mondo civile.

Siccome nel discorso che ho pronunziato mi era fissato sopra alcuni punti, pei quali sopra le risposte che l'onorevole ministro mi ha dato non posso esprimere la stessa soddisfazione che ho espresso per la cortesia con la quale me le ha date, così mi permetta che io invochi la sua stessa testimonianza per insistere sopra gl'inconvenienti della nostra procedura penale. Veramente con l'intenzione di contraddirmi su quell'argomento io non poteva avere più grandi apologisti che l'onor. Parenzo ed il ministro stesso.

L'onor. Parenzo ed il signor ministro attribuiscono l'andamento scandaloso dei processi ai costumi. Questo è un vecchio circolo vizioso di cui trovare il bandolo è difficile; ma i costumi dei popoli sono in gran parte fatti dalle istituzioni; ed in ogni caso coloro che dirigono le istituzioni hanno l'obbligo di credere così chechè ne sia poi della parte alla quale essi non possono provvedere per certe fatalità di natura.

Ma l'onor. Costa ha ricordato che c'era un tempo in cui i giudizi avevano una figura molto più severa e degna; ma il popolo era lo stesso, onorevole Costa.

Dunque se si è cambiato, si è cambiato per

un complesso di istituzioni che noi gli abbiamo dato, nelle quali c'è qualche cosa di difettoso perchè non corrispondono al fine a cui ogni istituzione deve corrispondere, vale a dire, al bene, alla moralità o che anzi all'onore. Costa, nella vivacità del suo discorso, gli è sfuggita una parola che avrei potuto dire io. Cosa volete che faccia il magistrato, diceva egli, che si sente vincolato dalla legge?

È appunto quello che diceva io, e cioè che, anche date le nostre condizioni di moralità le quali sono determinate da tanti precedenti, la nostra legge per lo meno non è fatta per noi, non so se converrebbe ad alcun popolo ma certo non al nostro; e credo che senza nuocere alla libertà nel suo vero senso della parola, si potrebbero mettere degli argilli che facessero sì che questo magistrato non sia trattenuto dalle leggi dal mantenere al processo quella tale dignità e serenità che è garante della giustizia.

Un'ultima raccomandazione o meglio un'ultima rettificazione perchè decisamente debbo credere di essermi male spiegato, perchè neppure a questo egli ha dato una risposta nè anche indiretta e cioè alla questione che io gli ho proposto a proposito dei fallimenti.

Io non ho lamentato che dei fallimenti vi siano troppi o pochi, non sono entrato in questo argomento. Io ho detto che la nostra legislazione commerciale e particolarmente l'istituto della moratoria è inconciliabile colla vita commerciale, e che fino a quando l'Italia non farà qualche riforma su quel terreno, potrà anche nel commercio fare da sé, ma col mondo non ce lo farà di certo, perchè i doveri che si richiedono nella vita commerciale, dai quali la vita commerciale dipende, consistono nella rapidità dell'esecuzione, e nel credito di chi deve compiere i suoi doveri. Una legislazione la quale in modo patriarcale e familiare, fa astrazione da tutto ciò, la rapidità la determina in 6 mesi di tempo, la fede di chi doveva pagare la traduce in un concordato al 20 o 30 per cento, non è una legislazione alla quale si esporranno tutti quelli che potranno farne a meno.

Spero questa volta essermi spiegato. Non dimando perciò al ministro di rispondermi ma raccomando a lui anche questa osservazione perchè adesso appunto che il codice di com-

mercio sta sotto esame di una Commissione per essere modificato, veda se gli pare che sia il caso di tenerne alcun conto.

Io non spero che si proceda d'un tratto ad una abolizione assoluta di un istituto che ormai avete fatto entrare nei costumi; ma ho voluto segnalargli tutti gli inconvenienti perchè hanno una grandissima importanza sulla futura vita commerciale ed industriale d'Italia. E perciò vediate se non sia il caso di cominciare per attenuarne le conseguenze.

Qui ho finito, e domando venia al Senato d'aver ripreso così a lungo la parola, ringrazio il ministro di alcune assicurazioni date quantunque sieno lungi dal rispondere ai desideri da me espressi.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Era ben lontano dal pensare che mi sarei indotto a prendere la parola. Esco adesso dalla Corte d'appello e non sapeva nemmeno che il guardasigilli oggi avrebbe parlato.

Ma quando il presidente della Corte d'appello mi ha detto che il ministro prendeva la parola oggi, mi son sentito attratto a recarmi al Senato per udirlo, perchè io professo a lui una grandissima ammirazione.

Io sono dolente di non aver assistito nei giorni passati alle sedute del Senato e di non aver potuto ascoltare quanto l'onore Vitelleschi ha detto. Ma raccolgo le domande dei miei colleghi che mi hanno preceduto dalle risposte che ha dato loro il ministro; ora tanto le risposte del ministro quanto le proposte che suppongo fatte dai precedenti oratori, mi hanno fatto supporre che abbiano tutti veduto la giustizia sotto un solo punto di vista; mentre io credo che doveva essere guardata sotto un doppio punto.

Si sono preoccupati dei rei assoluti, ma non si sono preoccupati degli innocenti condannati. Si è voluto porre il dito sopra le assolutorie, e dal numero delle assoluzioni si è dedotta la mollezza della giustizia.

Io credo che la osservazione statistica non debba portare a quella conclusione. Se la delinquenza rimane impunita per una parte, come diceva il guardasigilli, debbesi attribuire non agli avvocati che li difendono, ma a che i rei non vengono conosciuti.

E questo non è colpa degli avvocati difensori, nè della magistratura, ma è colpa principale, mi pare, degli agenti di polizia e della pubblica sicurezza e dei reali carabinieri: i quali dovrebbero essere più vigilanti, e stare più frequenti sul posto là dove accadono più spesso i delitti: ed io ho per esperienza mia personale questo convincimento che non sempre gli agenti della pubblica sicurezza adempiono ai propri doveri, ed ho constatato che sia molto vero quel verso di una certa commedia: *Qu'ils arrivent toujours trop tard*, cioè che arrivano quando il delitto è accaduto, il reo è fuggito, e non si sa più scoprirlo.

Questa parte di delinquenza impunita perchè il reo rimane occulto, non essendo imputabile certo alla magistratura; l'esame della delinquenza impunita deve essere fatto sugli imputati che vengono portati al giudizio, e che poi vengono assolti.

Or qui incomincia una prima osservazione: vengono spesso assolti, ma perchè? Perchè spessissimo la imputazione che si dà al reato, sapete da chi viene stabilita? viene stabilita o da un agente della polizia, o da un carabiniere, il quale affibbia all'imputato un titolo piuttosto che un altro di reato; sicchè quando si è a fare il processo si trova che questo titolo non corrisponde più alla figura dell'azione delittuosa commessa.

Questo è uno di quegli inconvenienti che non solamente è deplorabile in rapporto alle assolutorie che si lamentano, ma è un grandissimo inconveniente sotto il punto di vista dello stesso imputato, il quale trovandosi sostenuto in carcere per un titolo di reato che non ammette libertà provvisoria, resta a marcire nel carcere per molti mesi! Onde avviene che se all'udienza la sentenza esca assolutoria, ovvero di condanna ad una piccola multa, quel povero diavolo rimane in credito verso la giustizia di quanto ha sofferto in più. Permettetemi a questo proposito che io citi un piccolo fatto - farò presto. Un tale di un piccolo paese vicino a noi esce avvinazzato da un'osteria: i carabinieri gli dicono: *Vai a casa*.

Questo, pieno di vino dice al brigadiere no; voglio invece che vieni tu a bere con me.

Vi è una lotta di cortesie tra il brigadiere che non vuol bere e l'altro che lo invita a bere.

Il brigadiere lo porta in caserma e fa un ver-

bale d'oltraggio, e per tale titolo lo tiene carcerato..

Passa un mese, ne passano due, tre, sei, e si va a vedere che cosa sia accaduto di questo uomo.

Che cosa è avvenuto?

La citazione che chiamava il carcerato a rispondere in tribunale del reato d'oltraggio era stata mandata nel carcere mandamentale; mentre l'imputato ne era stato tolto per essere trasportato al carcere di Regina Coeli a Roma.

L'uscire non avendo trovato l'imputato, il cancelliere, o l'impiegato pensò bene di gettare il fascicolo sotto altre carte e così quel povero diavolo imputato *per oltraggio* stette carcerato sei mesi. Finalmente quando andò a rispondere avanti il tribunale, l'oltraggio non si trovò più: ed il tribunale lo condannò a tre giorni di carcere! Ecco che questo individuo rimase in credito verso la giustizia di diversi mesi di carcere ingiustamente sofferta.

Il primo inconveniente adunque nell'amministrazione della giustizia è che il battesimo del reato venga dato da chi è straniero affatto alle cognizioni del diritto.

Andando innanzi, dall'imputazione si passa all'istruttoria, e dopo che il giudice ha compiuto la sua istruzione passa questa al procuratore del Re, il quale fa la requisitoria, e dopo si passa in Camera di consiglio.

Ebbene la Camera di consiglio dovrebbe raddrizzare i titoli errati, e vedere se l'imputato sia stato bene o no arrestato, e se si deve mandare o no a rispondere avanti al tribunale.

Questo dovrebbe fare la Camera di consiglio; ma viceversa poi (e qui me ne appello a coloro che hanno esperienza del foro) questa Camera di consiglio va a rotoli: perchè il presidente del tribunale, che dovrebbe presiederla, ha tante mansioni, che non può certamente occuparsi di siffatti giudizi, e perciò tutto quello che fa il giudice istruttore è sempre ben fatto.

Ma è presumibile che questi giudizi dati dal giudice istruttore o dal procuratore del Re debbano accettarsi senza esame dal tribunale?

Avviene spesso che il giudizio dato dal giudice istruttore e dalla requisitoria del procuratore del Re non sia bastantemente basato sopra i documenti; ed allora i tribunali assolvono o condannano ad una mite pena.

Ma intanto vedete quale strazio per l'impu-

tato, il dovere restare carcerato: e poi l'andare a rispondere avanti al tribunale, mentre il suo reato se fosse stato discusso in Camera di consiglio, forse egli non avrebbe dovuto sopportare tale *via crucis*.

Non basta ancora: i tribunali penali spesso sono composti di coloro che hanno fatto il processo: e questo si verifica tanto avanti ai tribunali quanto nelle Corti d'appello; ove coloro che hanno emesso il giudizio in sezione d'accusa poi si ritrovano magistrati a sentenziare.

Ora ditemi: quel magistrato che ha fatta la requisitoria, quel magistrato che ha sottoscritto nella sezione d'accusa il suo giudizio, potrà andare in tribunale a ricredersi?

Sì, potrebbe essere; ma bisogna essere umani e comprendere che chi ha emesso un giudizio una volta, difficilmente lo ritratta, non per malvolere, ma perchè è convinto per precedente convinzione che la cosa debba essere così.

Ora venga la sentenza di tribunale; che anche su questo vi è da fare una seria riflessione. Il tribunale deve condannare od assolvere; questo mi pare che abbia ad essere l'ufficio suo; raffrontare il fatto imputato ad un individuo con la legge, e vedere se questo fatto cade sotto la sua sanzione, e poi o assolvere o condannare.

Ma se un galantuomo cade nelle reti della giustizia (e questa sventura può accadere a tutti, perchè tutti possiamo, o rei o innocenti, essere portati avanti al tribunale), non è dato esclamare quella retorica frase, mi fido dei magistrati del mio paese.

Questa retorica garanzia non è garanzia quando il magistrato trova che voi non dovete rispondere di quel reato ed è costretto dalla evidenza ad assolvervi non potendo far altro, pur di non contraddire alle conclusioni della istruttoria scritta, o della requisitoria del procuratore del Re, *vi sporca* (questa è la frase tecnica) dicendovi per esempio che il vostro modo di procedere non è stato delicato. Ora questi non sono giudizi, non sono sentenze assolutorie, ma veri morali assassini, tanto più gravi quanto più impuniti!

Si deve convenire che siffatte sentenze a persone che si rispettano sono il più grande gastigo.

Vedete dunque per quanti lati è insidiata la

innocenza, o meglio dire la giustizia. Ma è più grave considerare questi fatti nelle Corti d'appello.

Nelle Corti d'appello non si rinnovano le prove. I reati, per la maggior parte, sono commessi da persone ignoranti che non conoscono il sistema delle prove. Ora avviene che nella prima sede costoro non abbiano provveduto sufficientemente alla propria difesa, appunto perchè sono ignoranti.

Essi invano ricorrono all'appello: perchè quivi è chiusa la via delle prove: che anzi sapete voi su quale documento si decide se l'appello debba accogliersi o respingersi sul verbale che il cancelliere fa in udienza!

Ma vi pare che il cancelliere, il quale ne sa pochissimo, possa estendere un verbale, dove la discussione sia fedelmente riprodotta, e dove le domande e le risposte siano raccolte per intero?

Pure in appello tutta la disputa tra il pubblico ministero e l'avvocato si fa sopra una paroletta più o meno esatta che si trovi nel verbale redatto dal cancelliere!

Vedete dunque come anche in appello l'innocenza si trovi a mal partito.

In appello avrebbero da essere permesse per diritto e non per concessione della Corte, di ripristinare le prove o addurne delle nuove, come nelle sedi civili nelle quali si dà facoltà di portare nuove prove in base a quel detto *Non deducta, deducam, non probata, probabo*. Quando si tratta dell'onore che è molto più del patrimonio di un cittadino, non si dovrebbe avere il diritto di portare nuove prove innanzi al tribunale di appello? Così dovrebbe essere, ma non lo è: e questo è enorme. Si obietta che gli avvocati facciano delle lunghe liste di testimoni: è vero: ma è vero anche che questi testimoni se li pagano: quindi dovrebbero ammettersi.

Ma invece no, perchè il presidente ha facoltà di poter cancellare i testimoni che crede e spesso cancella quelli che danno più fastidio all'accusa.

Come vedete, la nostra procedura sotto il punto di vista della intera giustizia, cioè non nel senso del punire soltanto, ma anche nel senso dell'assolvere, questa procedura, dico, lascia molto, ma molto a desiderare. E se devo dire la mia intima convinzione nel modo come

si amministra la giustizia penale nell'Italia nostra, è più facile assai che l'innocenza sia oppressa che non la reità assoluta. Almeno questo consta a me.

Il guardasigilli diceva a scusare le assoluzioni « che il procuratore generale sostenente l'accusa è solo, mentre dalla parte dei rei e per i rei, vi sono molti avvocati; quindi, soggiungeva, che niuna meraviglia se un procuratore del Re o un procuratore generale non possa esercitare con pari energia ed efficacia l'ufficio suo. Il guardasigilli ha voluto anche dire di tante altre arti che adoprano gli avvocati difensori per ottenere le assolutorie. Senta onorevole ministro, questo può esser vero nelle grandi città, ma non già nelle città di provincia ove accade l'inverso.

Io ho veduto in un giudizio di Assisie fatto fare espressamente in una delle piccole città del circondario di Roma essersi adoperate dalla parte dei magistrati tali arti per ottenere le condanne alle quali non sarebbero mai ricorsi gli avvocati per ottenere le assoluzioni.

Si è creato un'atmosfera satura di spaventose memorie: si sono fatti uscire giornali di occasione, si sono diffusi libelli, si è fatto un quadro di mille delitti dei quali era ignorata l'origine e praticati da 12 a 14 anni prima.

I rei o non rei, messi insieme in una gabbia di nuova invenzione, e tutti coinvolti nella stessa imputazione di essere associati nel mal fare e tutti rei o di furti o di stragi.

I giurati dopo un mese di dibattito non hanno capito più nulla, ed hanno creduto far bene condannando tutti!

Vedete dunque che se gli avvocati ne fanno, i magistrati alla loro volta ne fanno; e non c'è da querelarsi più per gli uni che per gli altri. Ma c'è di peggio: in queste piccole città, ed in cosiffatti giudizi, il presidente delle Corti di assisie, permette che si diano i pranzi e le cene ai giurati; e costoro che già vedono nel presidente l'oracolo indiscutibile, attratti dai sorrisi amabili, e dai vezzi presidenziali, e poi dal pranzetto e dal vino, finiscono col giudicare come vuole l'accusa.

Questi son fatti constatati e dei quali io potrei addurre, indiscutibili prove. Se poi ci si aggiunge ciò che fanno gli ufficiali dei carabinieri in queste circostanze, perchè nessuno innocente esca dalla gabbia dove essi lo hanno

messo, si avrà la convinzione che non le rare assolutorie ottenute dagli avvocati devono deplorarsi ma sibbene le molte condanne ingiuste ottenute con tali orribili artifici da chi dovrebbe tutelare la innocenza!

Tutto questo dico per provare al senatore Vitelleschi ed al guardasigilli che l'accusa che si muove alla magistratura di assolvere i rei più lassatamente che non comporta la giustizia, non sussiste; e che anzi sussiste l'inverso.

Per conseguenza spero che l'onorevole guardasigilli riconosca che nelle mie parole si contengono giuste censure al Codice di procedura penale ed al modo onde si amministra la giustizia. Quindi a lui, da cui tanto io spero, domando:

Se creda che il titolo della imputazione debba lasciarsi stabilire dagli agenti della forza pubblica;

Se creda che non debba ammettersi il difensore nel periodo istruttorio, o almeno in Camera di consiglio;

Se creda che i giudici, i quali hanno seduto in Camera di consiglio, o in sezione d'accusa, abbiano il diritto di sedere nuovamente giudici in tribunale o in appello;

Se creda che in Corte d'appello delle sezioni penali si debba negare il diritto di nuove prove;

Se creda che il magistrato abbia il diritto allorchè emette una sentenza assolutoria, di sostituire all'oggettività del suo compito la soggettività delle sue impressioni, e sporcare il galantuomo quando non gli riesce di condannarlo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo una risposta precisa alle domande precise dell'onorevole Baccelli.

Non credo che spetti agli agenti della forza pubblica di caratterizzare l'imputazione. L'agente della forza pubblica per denunziare un reato deve indicarlo, altrimenti non potrebbe denunziarlo; ma chi caratterizza il reato è il pubblico ministero, o quando spicca la citazione per la comparizione diretta o direttissima, o quando rimanda agli atti per la istruzione formale, oppure è il pretore quando emette il decreto che fissa l'udienza.

Tutto ciò che avviene prima di questo periodo è un'indicazione di fatto che nulla ha di comune colla caratterizzazione giuridica del reato.

Il senatore Baccelli mi ha poi domandato se credo che nel periodo istruttorio debba intervenire il difensore.

È una questione gravissima questa, la quale tiene grandemente divise le opinioni dei teorici e dei pratici.

È una questione la quale, esaminata teoricamente, potrebbe essere risolta, e dovrebbe esserlo anzi nel senso di fare intervenire discretamente, ben inteso, l'ufficio del difensore, nell'istruttoria del processo. Ma è una questione che non dev'essere risolta soltanto teoricamente, ma deve essere esaminata anche dal punto di vista dei nostri costumi, e cioè ponendoci questa questione: i nostri costumi giudiziari possono ammettere la ingerenza dell'ufficio del difensore, anche nel periodo istruttorio? La questione sarà messa su questo terreno e risolta in occasione della riforma del Codice di procedura penale; e se io avrò la fortuna di portarla innanzi, cercherò di risolverla in quel miglior modo che possa assicurare non solo i diritti della difesa, ma anche i diritti della giustizia, i quali non debbono prevalere, ma essere posti alla pari di quelli della difesa.

In terzo luogo l'onorevole Baccelli mi domanda se io credo che possa intervenire nel giudizio il magistrato che fece parte della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa.

La legge attuale è muta su questo punto.

Nei singoli tribunali il fatto ha potuto accadere talora per necessità imprescindibile.

Ma io credo di poter dire, almeno per la lunga mia esperienza, che il fatto non accade che per necessità. E convengo coll'onorevole Baccelli, che si debba consigliare, per quanto è possibile, di evitarlo. Dico che si debba consigliare; perchè vi sono tribunali, pur troppo, con due giudici ed un presidente; tribunali con tre giudici ed un presidente; e allora se uno solo di questi cade malato, il tribunale non potrebbe essere costituito se non facendovi intervenire il giudice istruttore. Qui, lo dico ancora una volta, è la necessità che s'impone.

Il senatore Baccelli mi ha domandato se io creda che il giudizio d'appello penale si debba integrare con nuove prove.

Io convengo con lui che il giudizio d'appello, come è ordinato adesso, è un pericolo non tanto per l'imputato, ma specialmente per la giustizia; perchè in quei dibattimenti i quali sono fatti sulle mute carte, ascoltando soltanto la parola dell'imputato presente ed appellante, la giustizia può, per un malinteso spirito di equità, o per errore d'interpretazione dei fatti, sempre imperfettamente esposti nei verbali dei dibattimenti, incorrere in equivoci.

Io quindi sono del parere che converrebbe ammettere in massima la ripetizione delle prove nel giudizio d'appello, a meno che le parti non vi rinunziassero.

Ma io ho un'opinione che va più oltre: io inclino all'abolizione dell'appello correzionale, che non credo più un salvaguardia della giustizia. Io aumenterei le garanzie allo sviluppo dei mezzi di accusa e di difesa davanti ai tribunali di prima istanza, e abolirei l'appello correzionale: anzi in questo senso vi è al Senato una mia proposta fatta nel 1886.

L'onorevole Baccelli domanda pure se sia lecito al magistrato di esporre nella sentenza apprezzamenti che non siano diretti a dimostrare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato.

La redazione di una sentenza è la cosa più delicata alla quale è chiamato il magistrato. Una sola parola può tradire un sentimento intimo che il magistrato può avere nella sua coscienza, ma non può affidare alla sentenza; però stabilire delle regole in proposito è impossibile.

I magistrati non devono scrivere nella sentenza che quanto è necessario per dimostrare il loro assunto, e quindi in massima consento col senatore Baccelli che gli argomenti che non riguardano strettamente il punto da decidere, dal magistrato prudente debbono essere omessi.

Ma questo un precetto generico il quale non può avere nessuna sanzione; non è segnato da alcun limite preciso, non può essere coartato entro determinati confini, ma deve essere abbandonato esclusivamente alla coscienza del giudice, il quale deve esser sempre prudente e non dire se non quello che è necessario per dimostrare le proprie convinzioni.

L'onor. Baccelli poi ha esaminato il risultato dell'amministrazione della giustizia penale sotto un aspetto che io aveva trascurato, perchè,

occupandomene, avrei dovuto parlare molto più a lungo di quello che mi sarebbe consentito dalla deferenza che io dovevo agli onorevoli senatori. È certo che non tutte le assoluzioni e tutte le dichiarazioni di non farsi luogo a procedimento sono espressioni dell'azione non riuscita della giustizia; anzi talora esse sono il migliore risultato dell'azione della giustizia tutte le volte che pongono in chiaro l'innocenza degli accusati. Ed anche di questo si deve tener conto, e ne avrei sicuramente tenuto conto quando avessi dovuto scendere ad esaminare i risultati dell'azione penale in tutti i diversi coefficienti dei quali sono costituiti.

Questo non ho fatto, perchè mi pareva che non entrasse nel tema posto in discussione dall'onor. Vitelleschi; ma del resto è vero quello che l'onor. Baccelli ha detto che i risultati dell'amministrazione della giustizia penale nelle cifre finali devono essere esaminati con molto scrupolo, con molta prudenza, con molta

ponderazione per non azzardare dei giudizi erronei.

Però, spero colle parole da me dette oggi al Senato di non avere fatto alcun giudizio che non sia perfettamente conforme a quella prudenza alla quale gli studi statistici mi hanno da molti anni ammaestrato.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Ringrazio l'onor. ministro guardasigilli e sono lieto che egli abbia trovate giuste tutte le mie considerazioni.

La fiducia che ho nell'onor. ministro mi assicura che egli saprà trovare la maniera perchè questi inciampi nell'andamento della giustizia siano radicalmente tolti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussine generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	540,282 74
2	Ministero - Personale straordinario	21,300 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	45,000 »
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	155,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6	Indennità di tramutamento	85,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	110,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che concorso nella spesa pel servizio di statistica giudiziaria	10,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,400 »
10	Spese di stampa	165,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	50,000 »
		1,263,982 74

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
14	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,671,490 »
15	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000,000 »
16	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,500,000 »
17	Pigioni (Spese fisse)	125,318 28
18	Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari (Spesa d'ordine)	30,000 »
18 <i>bis</i>	Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Spesa d'ordine).	20,000 »
		31,346,808 28
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
19	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	27,018 »
20	Stipendio, assegni ed indennità di residenza ad impiegati dell'amministrazione centrale rimasti fuori ruolo per riduzione d'organico (Spese fisse)	35,330 »
21	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
22	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	3,000 »
		65,780 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
23	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	142,246 18

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,263,982 74
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	31,346,808 28
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	32,610,791 02

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	65,780 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	65,780 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	32,676,571 02

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	142,246 18
---	-------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	32,676,571 02
Categoria IV. — Partite di giro	142,246 18
TOTALE generale	32,818,817 20

TABELLA **BB.**

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	160,000 »
2	Consolidato 3 per cento	236,500 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	10,500,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	600 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500
		11,029,600 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	300,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	7,000,000 »
		7,300,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,500,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	850,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	30,000 »
		2,380,000 »

TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
—	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Esazione di capitali.	
12	Esazione e ricupero di capitali
	1,700,000 »
RIASSUNTO	
—	
TITOLO I.	
Entrata ordinaria.	
—	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi
	11,029,600 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli
	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali
	7,300,000 »
	Proventi diversi
	2,380,000 »
	<hr/> TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria 20,709,600 »
TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
—	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali
	1,700,000 »
	<hr/> TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria 1,700,000 »
	<hr/> INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) 22,409,600 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese di amministrazione.	
1	Personale (Spese fisse). 475,000 »

Senatore LAMPERTICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LAMPERTICO. Ho domandata la parola per tutta la categoria.

Porrò molto brevemente e nettamente i miei quesiti all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

In questa categoria sono stanziati parecchie somme che rappresentano servizi resi dall'Amministrazione dello Stato al Fondo per il culto.

Ora in ciò io non ci ho punto a ridire e nemmeno per quegli ordinamenti più semplici ed economici cui si ricorresse per diminuire le spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Anche in questo però è facile illudersi. Io non ho una grande fiducia che col ricorrere ad un'altra Amministrazione si ottenga un vero risparmio, perchè in fine la spesa in gran parte è inerente ai vari capi della gestione che son sempre quelli. Oltrechè vi è un gran pericolo, che, quando anche il Fondo per il culto non venga menomamente distratto, il timore della distrazione insospettisca gli animi pel solo fatto che il Fondo per il culto non abbia un'amministrazione sua propria rispondente in ogni parte all'indole di istituto giuridico, che sta di per sè, ha fini suoi propri e proprio ordinamento.

Questo carattere, spettante di sua natura al Fondo per il culto, è stato fin dalla legge del 1855 messo in termini molto chiari e dal ministro Rattazzi e dal ministro Cavour: e così poi

nei disegni di legge proposti dal ministro Pisanelli nel 1864, e dai ministri Sella e Cortese.

È verissimo che quanto al patrimonio regolare si è deviato da tale concetto fondamentale, coll'assegnarlo in parte ai comuni e in parte allo Stato, anzichè preservarlo al Fondo stesso del culto.

Rimane il patrimonio secolare e questo deve essere preservato ai fini a cui venne destinato dalle leggi in conformità, o almeno in analogia agli scopi originari.

È dunque d'uopo evitare il sospetto che coll'assegnarne la gestione ad altra Amministrazione succeda quello che già avvertiva il conte di Cavour, che le rendite vengano conglobate nell'Amministrazione dello Stato, perdendo il carattere di rendite che hanno erogazione speciale.

Se ciò non avviene, è facile il sospettare che avvenga.

Con ciò poi si andrebbe anche incontro ad altro pericolo, avvertito anche questo dal conte di Cavour, pel solo fatto che gli oneri propri del Fondo per il culto, abbiano il loro stanziamento nella spesa dello Stato. Con ciò si moltiplicherebbero le esigenze che sono limitate al patrimonio del Fondo per il culto, fino a che sta da sè, e non avrebbero più limite quando non vi si deve più sopperire con un patrimonio ma senza più come si provvede a una spesa pubblica qualchesia.

Coll'istituzione del Fondo per il culto passa-

rono a questo Fondo forse tre milioni di spesa che prima erano iscritti per fini di culto nelle spese dello Stato.

Non solo questi ritornerebbero a carico dello Stato, ma di tanto accresciuti quanto fossero riconosciuti insufficienti i redditi propri del Fondo per il culto alle domande.

Si è parlato di *consolidamento* delle spese di culto, cioè di determinare le spese inerenti al Fondo per il culto in una somma fissa attribuendo poi le rendite allo Stato, perchè lo Stato sostenesse queste spese.

Io domando all'onorevole ministro guardasigilli se crede che questo consolidamento sia possibile. Abbiamo una legge la quale ha aumentato il contributo del Fondo per il culto allo Stato per un determinato numero di anni: abbiamo una legge la quale ha aumentate le congrue dei parrochi a seconda che vengono ad accrescersi le rendite del Fondo per il culto. In mezzo a tutta questa incertezza si può parlare di consolidamento?

E qui, per evitare inutili discussioni al Senato, quando anche un tale oggetto avesse sede più opportuna, io domando al ministro, se possa rendersi conto delle condizioni vere del Fondo per il culto, quando ponga mente allo stato della giurisprudenza specialmente per le parrocchie ex-conventuali di Toscana, dove in nome di ragioni giuridiche, che sono ben note al ministro di grazia e giustizia, vi sono parrocchie che hanno ottenuta la congrua anche di 3000 lire con pagamento di somme rimaste da pagare per gli anni addietro che salgono anche oltre le 200,000 lire; se possa il ministro rendersi conto dello stato vero del Fondo per il culto fino a che sono in corso studi per lo scioglimento di comunioni fra il Fondo per il culto, i comuni e le parrocchie, per le chiese ricettizie e le comunie: se possa rendersi conto il ministro dello stato vero del Fondo per il culto, finchè non siano definite tutte le controversie per le decime della diocesi di Girgenti a cui già ho alluso nella discussione generale.

Vi sono insomma tanti elementi incerti che a me pare rendano impossibile un consolidamento delle spese di culto quando bene il consolidamento delle spese di culto non portasse con sé quegli altri inconvenienti che ho accennato. Piacemi anche ricordare che tali inconvenienti sono stati posti in chiaro più volte, e partico-

larmente alla Camera dei deputati dal deputato Bonacci allora ministro guardasigilli; da una relazione del deputato Coccu-Ortu per la Giunta generale del bilancio; ed infine nelle relazioni della Commissione permanente di finanze al Senato.

Epilogando, poichè in questa categoria si accenna a vari servizi che l'Amministrazione del Fondo per il culto rende all'Amministrazione dello Stato, e che io non discuto, io vorrei essere tranquillato, che però con ciò non si pregiudica minimamente quella libertà, quell'autonomia, se mi fosse lecito di usare una parola filosofica, quell'*aseità*, che il Fondo per il culto come persona giuridica, come istituto giuridico deve mantenere per corrispondere a quei fini, a quegli intendimenti per cui si è pensato prima alla cassa così detta *particolare*, poi alla cassa *ecclesiastica* e finalmente al *fondo per il culto*.

Queste sono le domande che io spero di avere espresse chiaramente all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io spero di rendere in brevi parole soddisfatto l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze.

Non vi fu mai, per quanto ricordo, il pensiero di togliere di mezzo l'autonomia, cioè la l'esistenza giuridica separata del Fondo per il culto, ossia del patrimonio ecclesiastico caduto sotto l'azione delle leggi eversive.

Non vi fu mai questo pensiero e quindi mai nemmeno il tentativo di attuarlo. Vi fu invece un tentativo di assorbimento di uffici, cioè una aggregazione di funzioni attinenti a questo Fondo per il culto agli altri demani.

Questo pensiero fu abbandonato; ed io dichiaro che per parte mia credo indispensabile che anche esteriormente il Fondo per il culto viva di vita propria ed a tutti appaia che non è lo Stato, e che il patrimonio ecclesiastico ha una finalità propria, la quale se deve svolgersi sotto la direzione del Governo, deve avere una azione ed una responsabilità indipendente con mezzi proprii. Il che non toglie, nè pregiudica l'esito finale, di quel resto di patrimonio che rimarrà dopo la sua ricostituzione e dopo l'a-

dempimento degli uffici che gli sono attribuiti. Evidentemente però, trattandosi di ente di liquidazione, questa condizione di cose è transitoria; ed una legge, probabilmente quella sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, dovrà regolarne la sorte finale.

Questa questione però non ha nulla a che fare coll'altra questione che ha proposto l'onorevole Lampertico, quella, cioè, del consolidamento delle spese che sono addossate al Fondo per il culto. Questa è una questione che sta a sè: ma io credo che non possa neppure essere proposta, perchè, siccome il Fondo per il culto è un ufficio di liquidazione con oneri variabili e non ancora definitivamente determinati, necessariamente la sua amministrazione non può essere mantenuta entro i ristretti cancelli della consolidazione, ma deve lasciarsi aperta allo sviluppo naturale delle sue funzioni e delle sue finalità.

I casi che l'onorevole Lampertico ha accennato non sono che alcuni di quelli che possono essere indicati per dimostrare che la liquidazione non è avvenuta e che anzi occorrerà ancora almeno una ventina di anni prima che possa essere compiuta.

Uno dei casi citati dall'onorevole Lampertico riguarda lo scioglimento delle chiese recettizie, delle comunie nelle provincie napoletane, le quali comunie non potranno cessare, se non quando avranno finito di esistere gli attuali investiti dei benefici e degli assegni assicurati agli attuali investiti.

Non poco tempo occorrerà ancora prima di compiere questa operazione: ma il Fondo per il culto che si adopera con molta cura a semplificare la propria amministrazione, sta trattando amichevolmente coi comuni interessati per vedere dove si possa far cessare la comunione anche prima che abbiano cessato di vivere tutti coloro che hanno diritto alle rendite delle ricettizie; e credo che il Fondo per il culto agisca bene ed auguro che riesca, con questo voto però che riesca ad assicurare i diritti degli investiti degli assegni.

Un altro caso che egli ha accennato è quello delle questioni pendenti per le chiese ex-conventuali toscane. Disgraziatamente il Fondo per il culto si è trovato impigliato in una serie di liti per rivendicazioni di congrue stabilite dalla legge granducale al tempo della ricostituzione

del granducato di Toscana. Queste liti ebbero sorti avverse al Fondo per il culto, il quale si adopra ora attivamente ad evitare di continuarle, o d'inziarne di nuove, e tratta amichevolmente tutte le questioni che a questo argomento si riferiscono, studiandosi di risolverle amichevolmente.

La terza questione è quella che riguarda le decime di Girgenti.

È una questione gravissima, complicata, nella quale sono coinvolti moltissimi interessi e per la quale sono pendenti davanti alla Camera due progetti di legge; uno d'iniziativa del Governo ed uno d'iniziativa parlamentare: progetti i quali tentano di risolvere un quesito assai arduo, non per la condizione di diritto che ormai è stabilita, ma per la condizione di fatto in cui si trovano queste decime frazionate perfino in quote di cinque centesimi l'una. Io faccio voti perchè giunga presto in porto il progetto del Governo, che tenderebbe a ritenere condonate e abolite tutte le decime il cui importo unitario non superi le annue lire due.

Queste questioni e molte altre indicano che un consolidamento della spesa del Fondo per il culto sarebbe un non senso giuridico ed economico; e quindi io non ho bisogno di aggiungere altro per rassicurare completamente l'onorevole Lampertico, affermando che l'opera del Fondo per il culto procederà prudente, costante, assidua nell'adempimento dell'importantissima sua missione (*Bene*).

Senatore LAMPERTICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LAMPERTICO. Le risposte date dal ministro guardasigilli non possono essere più esatte e più decise di quello che veramente sono, per cui accetti l'espressione della mia più viva soddisfazione.

Tre erano i punti, su cui io richiamava l'attenzione dell'onorevole guardasigilli; il terzo però soltanto in via d'esempio, perchè di per sè fornirebbe capi distinti di discorso.

Il primo quesito si era, se i servizi che l'Amministrazione del Fondo per il culto chiede all'Amministrazione dello Stato possano minimamente accennare al pensiero che tutta l'Amministrazione del Fondo per il culto passi alla Amministrazione dello Stato, in guisa che ne sia, o ne apparisca diminuita l'autonomia.

L'onorevole ministro ha risposto: No. Anzi

ha detto che questo sarebbe un errore politico e giuridico.

Quanto all'idea del *consolidamento* della spesa, certamente non era un'idea che mi fossi tratta io dal capo come una supposizione gratuita; io non vi avrei nemmeno pensato, se in fatto non si fosse ventilata, se almeno non avesse fatto oggetto di studi. Ben sono lieto di essermi incontrato nel pensiero espresso dal ministro, che sia impossibile il parlare di consolidamento di spesa quando è in corso e ben lontana dall'esser compiuta una liquidazione, se pure pel patrimonio del Fondo per il culto possa parlarsi mai di oneri fissi, immutabili.

Quanto alle decime di Girgenti, alle parrocchie ex conventuali di Toscana, alle chiese ricettizie, non erano che esempi addotti da me unicamente per mostrare le difficoltà della liquidazione, e quanto ancora sia lontana dal poter essere compiuta.

Quanto alle comunie, io ne aveva fatta speciale domanda, perchè nella relazione dell'Amministrazione del Fondo per il culto, si accenna

a studi che si son fatti per divenire allo scioglimento di esse colla assegnazione di una quota parte ai vari corpi che vi partecipano. Ben si comprende quanto ciò sia difficile trattandosi di compartecipazioni a vita, che quindi non si possono liquidare se non con un computo di probabilità della vita di coloro che vi partecipano.

Che se le osservazioni mie e più le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli hanno un valore in sè, tanto più mi pare che acquistino di valore pel fatto che per legge inesorabile di natura, venendosi a liquidare il patrimonio *regolare*, destinato in parte ai comuni e in parte allo Stato, viene con ciò il tempo, in cui il patrimonio *secolare*, che rimarrà compenetrato nel Fondo per il culto, dovrà ricevere assetto efficacemente proporzionato ai nobili ed alti fini per cui è stato costituito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento del cap. 1. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	515,000 »
4	Spese pel servizio esterno	100,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	80,000 »
8	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	10,000 »
9	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	43,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11	Spese d'ufficio	15,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	
		<i>per memoria</i>
		<u>1,538,215 »</u>

Spese di liti e contrattuali.		
14	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	290,000 »
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		325,000 »
Contribuzioni e tasse.		
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	400,000 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	650,000 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,376,000 »
Spese patrimoniali.		
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	90,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	860,000 »
24	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	370,000 »
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,370,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	5,285,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	1,582,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 »
34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	115,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	455,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	2,800,000 »

11,929,300 »

Casuali.

38	Spese casuali	30,000 »
----	-------------------------	----------

Fondi di riserva.

39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »

130,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	19,880 »
42	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	440,000 »
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
45	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »

739,380 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

46	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
47	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
48	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	811,705 »
49	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresses, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »

4,971,705 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,538,215 »
Spese di liti e contrattuali	325,000 »
Contribuzioni e tasse	1,376,000 »
Spese patrimoniali	1,370,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	11,929,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	16,698,515 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	739,380 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	4,971,705 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,711,085
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	22,409,600 »

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1896-97
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,709,600 »
Spesa		16,698,515 »
	Differenza	+ 4,011,085 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		739,380 »
	Differenza	— 739,380 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).		
Entrata		20,709,600 »
Spesa		17,437,895 »
	Differenza	+ 3,271,705 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1896-97
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,700,000 »
Spesa		4,971,705 »
	Differenza	— 3,271,705 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
	Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	+ 3,271,705 »
	Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	— 3,271,705 »
	<i>Differenze totali</i>	»

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie

e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura dell'elenco n. 1.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses.
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
46	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
47	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
48	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco n. 2.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e riscossione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 2 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Do lettura della tabella D.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	9,792 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	1,528,208 »
3	Prodotto di beni stabili	7,000 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	330,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	7,000 »
		1,885,000 »
Proventi diversi.		
7	Ricuperi e proventi diversi	45,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		55,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	100,000 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	100,000 »

200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	50,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	240,000 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	3,000 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »

300,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite patrimoniali	1,885,000 »
Proventi diversi	55,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,940,000 »

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	300,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,440,000 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	45,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	12,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	10,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	10,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »
	<hr/>	96,000 »
Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »
	<hr/>	12,000 »
	<hr/>	

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	66,000 »
10	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	67,000 »
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligat.)	51,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		186,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	45,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	205,000 »
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
		273,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	615,000 »
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	17,000 »
19	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	52,000 »
		859,000 »
Casuali.		
21	Spese casuali	10,000 »

Fondi di riserva.		
22	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	18,000 »
23	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
24	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	9,185 »
25	Compensi per lavori straordinari	8,000 »
26	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	5,000 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	10,000 »
		32,185 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
28	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	20,000 »
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	140,000 »
31	Restituzione di tassa di svincolo in Roma	20,000 »
		200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
32	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	240,000 »
<i>Da riportarsi</i>		240,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

	<i>Riporto</i>	240,000 »
33	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine)	55,000 »
34	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
35	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		300,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE PEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
36	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,683 86
37	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte	85,119 20
38	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo	70,000 »
39	Assegno alla congregazione di carità di Roma	80,000 »
40	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	120,000 »
41	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		362,803 06
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
42	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	89,011 94

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	96,000	»
Spese di liti e contrattuali	12,000	»
Contribuzioni e tasse	186,000	»
Spese patrimoniali	273,000	»
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	859,000	»
Casuali	10,000	»
Fondi di riserva	20,000	»
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		1,456,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	32,185	»
---------------------------------------	--------	---

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	300,000 »
	500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	532,185 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	1,988,185 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA —————	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	362,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	89,011 94
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	451,815 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,440,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1896

PRESIDENTE. Prego di dare lettura degli elenchi n. 3 e 4.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Spese diverse per concentramento di monache.
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
28	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
32	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
33	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
34	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
35	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.
42	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo terzo che venne già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo stato di previsione si voterà a scrutinio segreto nella tornata di lunedì.

Lunedì, 22 giugno, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 177).

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata (n. 168);

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito (n. 162);

Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino (n. 164);

Pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (n. 178).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).